

Codice A1605B

D.D. 11 ottobre 2022, n. 542

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante strutturale n.2 al PRG del Comune di Bassignana (AL). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.



ATTO DD 542/A1605B/2022

DEL 11/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante strutturale n.2 al PRG del Comune di Bassignana (AL). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Bassignana ha predisposto il progetto di Variante strutturale n. 2 al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 14 del 05.05.2022; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante da parte della Giunta regionale.

La Variante al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e n. 25- 2977 del 29.02.2016).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto Amministrazione preposta, per la presente variante, all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato a seguito dell'adozione del progetto definitivo della Variante al PRGC con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Alessandria.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari.

Visti i contenuti della Variante strutturale n. 2 al PRGC in oggetto e le analisi e valutazioni

ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Bassignana e considerati gli approfondimenti istruttori dell'Organo tecnico regionale, si esprime un parere favorevole in termini generali, ravvisando tuttavia la possibilità e la conseguente necessità di migliorare i profili di sostenibilità ambientale della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni della Variante medesima finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della stessa potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006
- la legge regionale n. 40 del 1998
- la deliberazione di Giunta regionale n.12-8931 del 2008
- la deliberazione di Giunta regionale n. 25-2977 del 2016
- la legge regionale n. 23 del 2008
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione

determina

- di esprimere, relativamente alla Variante strutturale n. 2 al PRG del Comune di Bassignana (AL), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione della Variante prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Bassignana e al Settore Urbanistica Piemonte Orientale copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di approvazione della Variante in oggetto sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.33/2013, <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente>.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)

Firmato digitalmente da Salvatore Scifo

Allegato

Allegato

**Comune di BASSIGNANA (AL) – Variante strutturale n. 2 al PRG
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione**

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante strutturale n.2 al PRG del Comune di Bassignana.

La Variante in esame rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 e n. 25- 2977 del 29.02.2016).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo tecnico regionale (OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla sopraccitata DGR.

Come descritto nel documento *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS*, la variante in esame ha avuto un iter procedurale piuttosto articolato, le cui fasi essenziali inerenti alla procedura di VAS si richiamano nel seguito.

La variante ha avuto la sua prima adozione nel 2005 e relativamente agli aspetti di valutazione ambientale era stata soggetta al solo esperimento dell'art. 20 della L.R. 40/1998.

Successivamente all'adozione definitiva della variante (avvenuta il 16.05.2019 con D.C.C. n. 14), si è dovuto tenere conto di quanto previsto dalla Sentenza di Stato n. 064338/2019 (pubblicata il 26.09.2019), inerente le procedure di VAS. In particolare la sentenza, tenuto conto delle modifiche apportate ai procedimenti di VAS dal D.Lgs. 4/2008, ha interpretato come "...unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione ..." del piano "... affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvengano nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive".

Nel ritenere pertanto non sufficienti le analisi ambientali che accompagnavano la variante (di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998) si è ritenuta necessaria la redazione e pubblicazione del Rapporto Ambientale (di seguito RA) e della documentazione ad esso connessa (Dichiarazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi e Piano di Monitoraggio).

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Nella stesura del RA si è tenuto conto del contributo di A.R.P.A. Piemonte, Parco Fluviale del Po vercellese-alessandrino, Provincia di Alessandria, consultati come Soggetti con competenze ambientali.

Nel seguito si richiamano i pareri rilasciati dai suddetti SCA:

- Parco fluviale del Povercellese-alessandrino: D.D. n.94/2004 del 18/04/2004 e Comunicazione U. 0001314 del 25.05.2018;
- ARPA Piemonte: Settore S.C. 16 Prevenzione del Rischio Geologico di Alessandria parere del 15.02.07 e pareri 06.11.06 e 26.02.2018 ex Settore Decentrato OO.PP. e Difesa di Assetto Idrogeologico di Alessandria;
- Provincia di Alessandria: Deliberazione G.P. n. 734 del 30.12.2003;
- Regione Piemonte: comunicazione prot. n.8810/19.09.PPU e comunicazione prot . 1/19911/A16.00.

Al riguardo è utile richiamare quanto contenuto nella *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS* nella quale viene dichiarato che *“Le richieste sopra esposte sono state tutte recepite, da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso la variazione ed integrazione dell’impianto normativo e cartografico degli elaborati di variante. Sono state inoltre stralciate le aree di nuovo impianto e la strada di previsione che comportavano “problematiche ambientali””*.

Relativamente agli elaborati di variante e relativa documenta VAS l’Amministrazione comunale ha *“provveduto agli adempimenti di cui all’art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i. in ordine al deposito e pubblicazione e che nei termini previsti non sono pervenute al Protocollo del Comune osservazioni e proposte”*.

Il progetto di Variante è quindi stato adottato nella versione definitiva con DCC n. 14 del 05.05.2022 e successivamente il Comune ha provveduto all’invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 18.05.2022.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell’analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari. L’OTR per la VAS ha svolto l’istruttoria tecnica di concerto con il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale.

ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

Corrispondenza con all. VI del d.lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione pervenuta relativa all’adozione del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2 comprende gli elaborati Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ed il Piano di monitoraggio che rispondono agli elementi richiesti dal D.lgs. 152/2006.

Le analisi condotte hanno indagato con un buon livello di dettaglio la coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e gli impatti sulle componenti paesaggistico ambientali dovuti alle azioni previste dalla Variante.

Valutazione delle alternative e degli effetti ambientali delle scelte di Piano

Le analisi condotte in fase di valutazione hanno approfondito tali aspetti e messo chiaramente in evidenza le peculiarità della Variante, in assenza della quale la pianificazione locale non perseguirebbe gli obiettivi di sostenibilità ambientale che tendono in primo luogo al contenimento del consumo di suolo e, attraverso l'adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico, alla sua conseguente difesa e valorizzazione.

Piano di monitoraggio

La Variante in esame prevede l'elaborato *Piano di monitoraggio – elaborato per il procedimento di VAS*, che è correttamente costituito da un fascicolo autonomo rispetto al RA ed è richiamato nelle Norme tecniche di attuazione come elaborato del PRGC.

Il Piano di monitoraggio fa riferimento agli indicatori suggeriti su scala regionale per la valutazione del consumo di suolo (CSU, CSI, CSP, CSR e IFI), definisce le tempistiche per la redazione di uno specifico report ed individua il Soggetto responsabile dell'attività di monitoraggio.

I sopraindicati indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" – edizione 2015", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 34-1915.

Si ricorda che l'art. 18 del d.lgs. 152/2006 dispone che il monitoraggio sia effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente, le quali possono avvalersi dell'aiuto delle agenzie ambientali, e che devono essere individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Con le modifiche apportate dalla legge 108/2021, il monitoraggio diventa un procedimento vero e proprio: l'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate, e l'autorità competente ha trenta giorni di tempo per esprimersi.

Al riguardo si richiede di specificare nell'elaborato *Piano di monitoraggio – elaborato per il procedimento di VAS*, al capitolo 1. PREMESSA, la *Direzione Ambiente, Energia e Territorio* quale soggetto a cui inviare annualmente il report di monitoraggio predisposto dall'Amministrazione comunale.

Procedure di Verifica di VAS degli strumenti urbanistici esecutivi

La normativa di Variante prevede tra le modalità di attuazione del Piano la possibilità di ricorrere allo strumento urbanistico esecutivo (SUE).

Al riguardo pare utile ricordare che per le aree che prevedono modalità attuative attraverso strumenti esecutivi, per quanto attiene alle relative procedure di VAS, si dovrà applicare quanto previsto dal comma 7 dell'art. 40 della l.r. 56/77 e s.m.i..

In particolare si ricorda che al fine di poter escludere tali strumenti dall'espletamento di ulteriori procedimenti di VAS è necessario che lo strumento sovraordinato abbia definito *l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE

I contenuti di Variante, che si riportano nel seguito, sono chiaramente declinati nell'ambito della documentazione presentata per la procedura di valutazione di VAS:

Previsioni di carattere urbanistico

- A.1 Stralcio di un'area di tipo B1 per 1.010 m²;
- A.2 Stralcio di aree di tipo B2 per 31676 m²;
- A.3 Stralcio di aree di tipo C per 24.380 m²;
- A.4 Inserimento area C nel capoluogo in Via Fiondi per 2.500 m²(area n. 4);
- A.5 Riconfermata area C nel capoluogo presso Via Banda Lenti per 5034 m² con una riduzione di 5980 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 12094 m² (area n. 5);
- A.6 Riconfermata area C nel capoluogo in Via San Paolo per 3900 m² con una riduzione di 900 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 4900 m² (area n. 6a);
- A.7 Riconfermata area C nel capoluogo in Via San Paolo per 4200 m² con una riduzione di 1000 m² r i spetto alla precedente previsione totale di piano pari a 5200 m² (area n. 6b);
- A.8 Riconfermata area C nel capoluogo in Via Alessandria per circa 1000 m² (area n. 6c);
- A.9 Riconfermata area B2 nel capoluogo su Via Alessandria per 4350 m² con una riduzione di 800 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 5150 m² (aree n. 1a e 1b);
- A.10 Riconfermata area B2 nel capoluogo su Via dei Cesari per 2640 m² (area n. 2);
- A.11 Riconfermata area B2 nella frazione Mugarone su Via per Valenza per 2040 m² con una riduzione di 2804 m² rispetto alla precedente previsione totale di piano pari a 4844 m² (area n. 3^a);
- A.12 Riconfermata area B2 nella frazione Mugarone su Via per Valenza per 920 m² (area n. 3b);
- A.13 Stralcio di aree produttive di tipo D per 62676 m².

Revisione delle NTA

- A.14 Inserimento di specifiche norme relative all'adeguamento al PAI: individuazione di specifiche classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica in funzione del rischio idrogeologico;

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

- A.15 Adeguamento del quadro normativo per il mantenimento delle tipologie edilizie caratteristiche del territorio, individuazione del centro storico delle aree A e delle aree esterne contigue;
- A.16 Inserimento di specifiche norme per la tutela delle aree naturali e protette (in particolare Riserva naturale del Boscone e Area confluente Po-Tanaro).

ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Componente di suolo e sostenibilità ambientale

Come evidente dalle azioni riportate nel precedente cap. *Principali contenuti della variante*, descritte nel RA, la Variante in esame ha previsto “*lo stralcio di oltre 5 ettari di terreno a destinazione residenziale e oltre 6 ettari di terreno a destinazione industriale che sono ritornati in parte a verde privato e pubblico ed in parte a destinazione agricola con importante riduzione del consumo di suolo*”.

Di conseguenza si condividono le considerazioni che rilevano una migliore sostenibilità del PRGC nel suo complesso.

La *Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale elaborato per il procedimento di VAS al cap. 2.8. Mitigazioni e compensazioni ambientali* mette in evidenza che “*Poiché le azioni della Variante strutturale in esame non comportano particolari impatti ambientali, non si prevedono mitigazioni o compensazioni*”.

Al riguardo si rileva che il RA nelle analisi condotte nel cap. 7. *Verifica di sostenibilità della variante*, che hanno fatto sintesi delle ricadute della Variante sulle componenti ambientali con un buon livello di approfondimento, prevede specifici paragrafi dedicati alle misure di mitigazione, che rimandano all’art. 9 delle NtA.

Riferendosi all’iter complesso di approvazione della Variante in esame descritto in precedenza, è da rilevare che nell’arco temporale di riferimento la normativa ambientale ha posto sempre una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione, con un’attenzione particolare alle opere di mitigazione e compensazione.

Se pur vero che lo strumento di pianificazione in esame prevede una significativa riduzione degli impatti sulla componente suolo, si ritiene che la presente Variante è l’occasione per trattare aspetti generali, che possano guidare e indirizzare i futuri interventi in un’ottica di maggiore sostenibilità.

A tal fine nel seguito si forniscono specifiche indicazioni volte all’implementazione della normativa di Piano.

Norme tecniche di attuazione - Opere di mitigazione e compensazione ambientale

Il RA illustra le linee operative assunte dal Piano per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione della rete fluviale principale (Fiumi Po e Tanaro, Rii Vallone Corbetta, delle Redini e Provera) definiti dalla pianificazione sovraordinata, attraverso la tutela dei corsi d’acqua principali e loro fasce di rispetto che sono state opportunamente cartografate.

Ritenendo che le fasce fluviali costituiscono una preziosa risorsa naturalistica si ritiene di inserire

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

nell'art. 10 *Disciplina delle aree di pertinenza fluviale* delle NtA, quale eventuale opera compensativa di carattere generale da prevedere nell'ambito dell'attuazione dei SUE, quanto di seguito riportato.

Dopo il periodo che stabilisce che

“Le opere di sistemazione spondale ed ogni misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, che non siano manutenzione ordinaria, devono essere oggetto di appositi progetti operativi, corredati di valutazioni preventive circa gli effetti idrodinamici attesi e l'impatto ecologico, ambientale e paesistico. Tali interventi devono essere realizzati ovunque possibile con metodi di biotecnica naturalistica, basati sull'opportuna profilatura delle sponde e sulla vegetazione riparia”,

si richiede di inserire

Qualora nell'ambito degli strumenti esecutivi siano previste opere compensative che prevedano la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie, è necessario fare riferimento alle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 34 - 8019 del 7 dicembre 2018 e relativa documentazione tecnica allegata).

La documentazione tecnica allegata alla sopraccitata DGR (Manuali tecnici "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee", "Realizzazione e gestione delle fasce tampone riparie vegetate arbustive- arboree" ed i "Criteri minimi per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate ai fini della mitigazione dall'uso dei prodotti fitosanitari"), liberamente consultabile e scaricabile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/misure-mitigazione>, costituiscono una misura attuativa sia del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2015 - KTM02-P2-a009) sia del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (ai sensi delle misure 3 e 4 delle Linee Guida di cui al dm 10 marzo 2015).

Sono stati pensati per fornire indicazioni tecniche operative per la tutela delle aree di pertinenza fluviale (art. 115 d.l.gs. 152/2006 e art. 28 del Piano di tutela delle Acque) o per coloro che intendono aderire alle misure PSR: 4.4.1, 8.1.1, 10.1.4. per la realizzazione delle fasce tampone vegetate riparie, e per coloro che si trovano nella condizione di dover o voler adottare misure di mitigazione per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito delle convenzioni degli strumenti esecutivi potranno essere definiti gli aspetti di dettaglio quali:

- i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio degli interventi riparatori previsti (operatore privato, amministrazione comunale o soggetti terzi);
- tempi di realizzazione;
- i criteri e le modalità operative per l'attuazione delle opere compensative che ne garantiscano la realizzazione in termini effettivi. Si chiarisce in tal senso che l'eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione nell'ambito delle convenzioni, dovrà avvenire esclusivamente per assicurare l'effettiva realizzabilità delle specifiche compensazioni che la Variante necessita.

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Relativamente alle attenzioni di carattere mitigativo si richiede di integrare le Norme tecniche di attuazione come di seguito indicato:

Nell'art. 9 - TIPI DI INTERVENTO comma D) Aree ed edifici di tipo D: aree a destinazione produttiva di tipo artigianale ed industriale – deposito, dopo il periodo “In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora.”,

dovrà essere inserita la seguente indicazione:

Si richiede che per la messa a dimora di specie vegetali, si faccia ricorso esclusivamente a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Dovrà essere inoltre specificato che, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sia rispettato quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimenti attuali sono le d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 e n. 24-9076 del 27 maggio 2019).

Nell'ambito dello stesso articolo dopo il periodo “Gli insediamenti dovranno essere dotati di aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti, da destinare a parcheggi, in misura del 50% della superficie lorda del pavimento degli edifici.”,

dovrà essere inserito:

Per le aree a parcheggio si richiede ove possibile l'utilizzo di soluzioni tecniche per la pavimentazione e la sistemazione che non riducano la permeabilità del suolo. Le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti.

Qualora la definizione progettuale degli interventi prevedano la realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, dovranno essere individuate misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna. Per mitigare tale aspetto si dovrà prevedere l'utilizzo di materiali opachi o colorati o satinati o idoneamente serigrafati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni.

Considerando che l'area n° 1 (come indicato nell'art. 9 delle NtA), sarà soggetta alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, si richiama la necessità di porre attenzione alla componente Paesaggio approfondendo gli aspetti legati alla progettazione degli involucri degli edifici con la finalità di perseguire un elevato livello di qualità architettonica attraverso:

- la definizione del trattamento cromatico sulla base di un'analisi delle colorazioni, supportata da campionature in sito, valutando eventuali abbinamenti cromatici finalizzati a contenere la percezione visiva dell'artificialità del nuovo volume;
- la differenziazione della tipologia di finitura esterna delle facciate, ad esempio utilizzando sovrastrutture metalliche volte a spezzare la continuità e la rigida geometricità dei fronti (pannelli metallici stirati, graticci metallici, ...), riducendo in tal modo la percezione visiva dell'eccessiva linearità dei prospetti.

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è l'inquinamento luminoso e il conseguente disturbo da esso esercitato sulla popolazione e sulla fauna locale.

Si valuti pertanto l'inserimento di specifiche indicazioni volte:

- al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano in termini di illuminamento, distribuzione e uniformità delle luminanze e fedele restituzione cromatica degli oggetti illuminati mediante il ricorso a corpi illuminanti che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste, nonché verso le abitazioni, privilegiando le graduazioni di temperatura calde;
- alla massimizzazione del risparmio energetico, ad esempio mediante l'utilizzo di tecnologie, adeguatamente progettate per consentire una migliore regolazione dei flussi luminosi e un maggiore sfruttamento dell'intensità luminosa.

Visti i richiami nel testo normativo alla realizzazione di percorsi ciclabili, si richiede di inserire la normativa di riferimento regionale, negli articoli sotto richiamati.

Art. 10 - DISCIPLINA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE, a seguito del punto 1.1.- *realizzazione dell'area attrezzata di Bassignana, comprendente:*, si richiede di inserire:

Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).

Art. 11 - DISCIPLINA DELLE AREE INEDIFICABILI E DELLE AREE AD EDIFICABILITÀ LIMITATA CONTROLLATA, in calce al comma 1. *Aree per fasce e zone di rispetto*, si richiede di inserire:

Per la realizzazione di percorsi ciclabili si dovrà fare riferimento, oltre alle norme di superamento delle barriere architettoniche, a quanto previsto dalle indicazioni regionali al momento vigenti (riferimento attuale è la d.g.r. n. 85-19500 del 26.05.1997).

Componente Acqua

In riferimento a quanto indicato nel RA al paragrafo 4.6. *Piano di Tutela delle Acque PTA*, a titolo collaborativo si segnala che con DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 è stato approvato il nuovo Piano di Tutela delle Acque.

Componente rumore

Relativamente agli aspetti acustici si prende atto di quanto contenuto nel cap. 6.8. Rumore del RA e della Tav. 6 Zonizzazione acustica del territorio verifica conformità acustica.

Nel richiamare quanto riportato nel RA che mettere in rilievo che *“nell’ambito della pianificazione territoriale dovrà essere valutata la compatibilità acustica delle aree oggetto di variante”* e dell’art. 16 - *Disposizioni in materia di inquinamento acustico* delle NtA, si ricorda che tale revisione sarà da elaborare ai sensi della legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, della l.r. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” e delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale di cui alla d.g.r. n. 85-3802 del 06.08.2001.

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

CONCLUSIONI

Visti i contenuti della Variante, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Bassignana, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante strutturale n. 2 al PRG potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba seguire le indicazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".